



## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE E CORPI VEICOLI TERRESTRI**

# **MINI COLLISIONE & MALUS PROTETTO**

**DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO FMM.2015.001-2021.001 – EDIZIONE 01.05.2021**

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Mini Collisione & Malus Protetto

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza indennizza l'Assicurato della differenza tra il maggior premio da quest'ultimo versato all'Assicuratore al momento del rinnovo della copertura RCA per effetto dell'aumento della classe "Malus" verificatosi a seguito di sinistri avvenuti e pagati nel periodo di osservazione RCA, e quello pagato per il precedente periodo assicurato. La polizza copre inoltre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Mini Collisione**.

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### ✓ Mini Collisione

L'Impresa, nei limiti convenuti, con un massimale di € 500,00, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato, purché le riparazioni vengano effettuate da soggetto facente parte della Rete Convenzionata del Dealer.

### ✓ Malus Protetto

L'Impresa indennizza all'Assicurato la perdita pecuniaria da questi sofferta nel caso in cui lo stesso contraenga una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e al rinnovo della stessa (anche presso un diverso assicuratore) si verifichi un aumento di classe Bonus/Malus dovuto ad un sinistro avvenuto e pagato nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che l'avvenimento ed il pagamento avvengano nel periodo di efficacia del presente contratto. La garanzia opera con un massimale di €. 300,00.

**N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.**



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

- × Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli di nuova immatricolazione, Km zero e/o usati inclusi in copertura entro 36 mesi dalla prima data di immatricolazione, acquistati dai clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. ai quali venga erogato il finanziamento per l'acquisto del Veicolo stesso presso il Dealer.
- × Non sono assicurabili persone fisiche o giuridiche che non rivestano la qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto presso un'Assicuratore con formula tariffaria Bonus/Malus.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

- ! L'Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:
  - dolo da parte del Contraente/Assicurato;
  - sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
  - irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;
  - pagamento del premio della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall'Assicurato della presente polizza;
  - contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA;
  - violazioni di legge o amministrative.
- ! L'assicurazione non comprende i danni subiti al veicolo conseguenti a:
  - incidenti contro veicoli non identificati;
  - ribaltamento e uscita di strada.
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

## DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.  
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro; l'Assicurato, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o p.e.c. indirizzata all'Impresa.

**ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE E CORPI VEICOLI TERRESTRI**  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)  
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Mini Collisione & Malus Protetto  
Versione n. 1 di Maggio 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

**Esercizio 2020**

**Bilancio approvato il 30/04/2021**

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**



## CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie **Mini Collisione e Malus Protetto (Perdita Pecuniaria)** non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Mini Collisione & Malus Protetto.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

**Indicare l'opzione** Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Mini Collisione e Malus Protetto.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

**Indicare l'opzione** Non è previsto il pagamento di premi aggiuntivi per il prodotto Mini Collisione e Malus Protetto.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

**Rischi esclusi** I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.  
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

**Mini Collisione** **Massimale pari ad Euro 500,00 per singola Applicazione.**

**Malus Protetto** **Massimale pari ad Euro 300,00 per singola Applicazione.**



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

**Cosa fare in caso di sinistro?**  
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso all'Impresa mediante raccomandata A/R scrivendo alla **Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it)** entro 30 giorni decorrenti, in caso di attivazione della garanzia "Malus Protetto", dalla data di scadenza della polizza RCA, in caso di attivazione della garanzia "Mini Collisione", dal verificarsi dell'evento.  
Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

### Garanzia Malus Protetto:

Alla denuncia di Sinistro deve essere allegata, **pena la non indennizzabilità**, la seguente documentazione:

- a) copia dell'attestato di rischio rilasciato dall'Assicuratore RCA (30 giorni prima, per legge, dalla scadenza);
- b) copia della polizza RCA rinnovata;
- c) originale della contabile/quietanza di incasso della polizza di cui al punto b);
- d) originale CAI o richiesta danni alla compagnia di controparte.

### Garanzia mini collisione:

- e) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI);
- f) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- g) copia della carta di circolazione;
- h) copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.

Ai fini del pagamento di quanto spettante, si richiede il nome e l'indirizzo della Banca alla quale l'Assicurato/Aderente desidera che sia effettuato l'accredito, il numero IBAN (formato da IT+22 cifre), il codice BIC/SWIFT e il nome del titolare del conto.

**Assistenza diretta/in convenzione:** Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. L'assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa ([www.nobis.it](http://www.nobis.it)) l'elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti.

**Gestione da parte di altre imprese:** si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.

**Prescrizione:** ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

### Dichiarazioni inesatte o reticenti

**Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, rese al momento dell'adesione alla polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto l'Impresa indicandogli estremi della variazione stessa.**

### Obblighi dell'impresa

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<b>Premio</b>	Il premio, dovuto per l'intera durata della copertura assicurativa, deve essere corrisposto dall'Assicurato/Aderente (attraverso il finanziamento contratto con il Contraente) al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento ed in un'unica soluzione.
<b>Rimborso</b>	<p>Nel caso in cui l'Assicurazione debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), il contratto si intende risolto ed il premio rimane acquisito interamente dall'Impresa.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista.</p> <p>L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie indicata al precedente capoverso, ha comunque facoltà di richiedere all'Impresa la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, l'Impresa s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta.</p> <p>Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente e l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;</li> <li>- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.</li> </ul> <p>In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.</p> <p>L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.</p> <p>Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.</p>



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<b>Durata</b>	Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, purché sia stato perfezionato il pagamento del premio, e scadranno alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel modulo stesso. La durata complessiva non supera i cinque anni.
<b>Sospensione</b>	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza.</p> <p>L'Assicurato potrà esercitare detto diritto attraverso l'invio di una raccomandata A/R, o di una p.e.c., indirizzata all'Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. L'Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento. Sarà onere dell'Impresa restituire al Contraente la parte del premio pagato per conto dell'Assicurato e non goduto, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge, se già versate.</p> <p>L'Assicurato, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o p.e.c. indirizzata all'Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. Sarà onere dell'Impresa restituire all'Assicurato la parte del premio pagata e non goduta.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo;</li> <li>• Estinzione anticipata/subentro del finanziamento;</li> <li>• In caso di sinistro.</li> </ul>



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

È assicurabile ciascuna persona fisica o giuridica che rivesta la qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto presso altro Assicuratore con formula tariffaria Bonus/Malus.

Sono assicurabili i Veicoli di nuova immatricolazione, Km zero e/o usati inclusi in copertura entro 36 mesi dalla prima data di immatricolazione dei clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. ai quali venga erogato il finanziamento per l'acquisto del Veicolo stesso presso il Dealer.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli terrestri) è pari al 50%, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 50%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</li><li>- Eventuali controversie relative all'interpretazioni delle clausole contrattuali o alla entità dell'indennizzo, se non risolti direttamente dalle Parti, possono essere devolute, ad istanza di una sola di esse, a dei periti nominati rispettivamente uno dall'Impresa e l'altro dall'Assicurato.</li></ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**



<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifica del rischio .....	2
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	2
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione .....	2
Art. 4 – Modalità per rendere operativa l'assicurazione.....	2
Art. 5 – Assicurazione per conto di terzi.....	2
Art. 6 – Durata del contratto.....	2
Art. 7 – Durata e decorrenza delle singole applicazioni.....	2
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	2
Art. 9 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento.....	3
Art. 10 – Estinzione anticipata del finanziamento.....	3
Art. 11 – Ricorso all'arbitrato irrituale.....	3
Art. 12 – Validità .....	3
Art. 13 – Comunicazioni .....	3
Art. 14 – Modifiche dell'assicurazione .....	3
Art. 15 – Oneri fiscali.....	3
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge .....	4
Art. 17 – Cessione dei diritti.....	4
Art. 18 – Validità territoriale.....	4
Art. 19 – Forza probatoria del contratto .....	4
Art. 20 – Foro competente.....	4
Art. 21 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto .....	4
<b>SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>Capitolo 1 – Malus Protetto</b> .....	<b>5</b>
Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione .....	5
<b>Capitolo 2 – Mini Collisione</b> .....	<b>5</b>
Art. 22 Bis – Oggetto dell'assicurazione .....	5
<b>NORME OPERANTI PER ENTRAMBI I CAPITOLI</b> .....	<b>5</b>
Art. 23 – Requisiti di assicurabilità .....	5
Art. 24 – Esclusioni .....	5
Art. 25 – Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo – Limite di polizza.....	5
Art. 26 – Somme assicurate .....	5
<b>SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO</b> .....	<b>6</b>
Art. 27 – Denuncia del sinistro .....	6
Art. 28 – Liquidazione dei sinistri .....	6
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	<b>7</b>
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .....	9

## SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

**Applicazione:** documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

**Arbitrato:** istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e da un terzo Arbitro;

**Assicurato/Aderente:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, in particolare, il soggetto che ha stipulato un finanziamento con il Contraente; nonché il proprietario del veicolo assicurato.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione stipulato in forma collettiva, che disciplina i rapporti tra l'Impresa, il Contraente e l'Assicurato.

**C.D.A.:** decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

**C.D.S.:** codice della Strada;

**Certificato di assicurazione:** il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione, la sottoscrizione da parte dell'Impresa a conferma dell'attivazione delle garanzie.

**Collisione:** danni derivanti dallo scontro con un altro Veicolo durante la circolazione.

**Impresa:** Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A..

**Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa, nello specifico, FINDOMESTIC BANCA S.p.A., che stipula la presente assicurazione per conto ed in favore dei propri clienti che hanno sottoscritto con essa un finanziamento.

**CU:** classi di conversione universale.

**Dealer:** il soggetto che, nello svolgimento della sua attività professionale, vende il Veicolo oggetto di assicurazione.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

**Modulo di Adesione:** il documento in seno al quale sono riportati i dati anagrafici dell'Assicurato e i dati identificativi del Veicolo assicurato nonché i dati relativi alla decorrenza della garanzia ed il massimale indennizzabile, con la cui sottoscrizione l'Assicurato medesimo aderisce alla polizza collettiva stipulata fra FINDOMESTIC BANCA S.p.A. e l'Impresa.

**Parti:** l'Impresa, il Contraente, l'Assicurato.

**Periodo di osservazione RCA:** il periodo contrattuale relativo alla RCA rilevante ai fini dell'annotazione nell'attestazione dello stato del rischio dei sinistri provocati.

**Polizza:** l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Dip Base, Dip Aggiuntivo, dal Glossario, dalle Condizioni di assicurazione, dal Modulo di Polizza e dal Modulo di Adesione/Certificato di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima.

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Rete Convenzionata:** il centro convenzionato con la rete del Dealer, che effettua le riparazioni o gli interventi di riparazioni.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, nel caso specifico il pagamento, al rinnovo della copertura RCA, di una copertura assicurativa RCA con applicazione dello scatto delle classi unitarie CU dovuto a un sinistro RCA avvenuto e pagato nel periodo di osservazione della polizza RCA.

**Sinistro RCA:** l'evento dannoso avvenuto durante la circolazione del veicolo, garantito dalla polizza RCA.

**Somma Assicurata/Massimale:** il limite massimo di indennizzo stabilito contrattualmente.

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, mediante reciproche concessioni, definiscono un contenzioso in essere, anche giudiziale, o prevengono l'insorgere dello stesso.

**Veicolo Assicurato:** l'autovettura con peso a pieno carico fino a 35 qli., identificato con la targa riportata nel Modulo di Adesione.

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.**

Il Rappresentante legale  
Dr. Giorgio Introvigne



## SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Mini Collisione & Malus Protetto, Mod. FMM.2015.001-2021.001 ed. 2021-05  
Ultimo aggiornamento 01/05/2021

**In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.**

**PREMESSA: l'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato/Aderente è facoltativa.**

### **Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Per le variazioni che comportano diminuzione del rischio si applica la disposizione normativa di cui all'art. 1897 c.c..

### **Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa di percepire il pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

### **Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE**

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate al successivo Art. 4.

Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Findomestic Banca S.p.A. e da quest'ultima viene versato in unica soluzione come meglio descritto al successivo art. 4, senza possibilità di frazionamento.

### **Art. 4 – MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE**

L'Assicurato, Cliente del Contraente, dopo aver preso visione del Set Informativo (comprensivo di DIP Base, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione) potrà aderire alla copertura assicurativa oggetto del presente contratto di assicurazione sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando l'importo del premio assicurativo. L'Impresa accetta che il pagamento dei premi venga eseguito dal Contraente in un'unica soluzione e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

### **Art. 5 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI TERZI**

L'Impresa e il Contraente si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti del Contraente che manifestino la volontà di aderire alle coperture previste nel contratto stesso. Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dall'Impresa. L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

### **Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

### **Art. 7 – DURATA E DECORRENZA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI**

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli Assicurati la durata da quest'ultimi prescelta e risultante dal Modulo di Adesione, con effetto dalle ore 24:00 del giorno di attivazione del finanziamento, con una durata minima di 12 mesi e massima di 60 mesi.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

**In nessun caso l'Impresa sarà obbligata a corrispondere l'indennizzo in conseguenza di Sinistri accaduti prima della sottoscrizione del presente contratto assicurativo.**

### **Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

## **Art. 9 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

L'Assicurato potrà esercitare detto diritto attraverso l'invio di una raccomandata A/R, o di una p.e.c., indirizzata all'Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. Successivamente, il Contraente provvederà a decurtare dalle successive rate di finanziamento l'importo della copertura assicurativa residua.

Sarà onere dell'Impresa restituire al Contraente la parte del premio pagato per conto dell'Assicurato e non goduto, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge, se già versate.

L'Assicurato, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o p.e.c. indirizzata all'Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. Sarà onere dell'Impresa restituire all'Assicurato la parte del premio pagata e non goduta.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente e l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

## **Art. 10 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO**

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, le Parti prendono atto che quest'ultimo è facoltativo, autonomo e indipendente dal contratto di finanziamento.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista.

L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie indicata al precedente capoverso, ha comunque facoltà di richiedere all'Impresa la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, l'Impresa s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte previste.

Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

## **Art. 11 – RICORSO ALL'ARBITRATO IRRITUALE**

Eventuali controversie relative all'interpretazioni delle clausole contrattuali o alla entità dell'indennizzo, se non risolti direttamente dalle Parti, possono essere devolute, ad istanza di una sola di esse, a dei periti nominati rispettivamente uno dall'Impresa e l'altro dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale nel cui circondario risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità di legge e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, è vincolante per le Parti.

Ciascuna Parte sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Arbitrato irrituale non preclude all'Assicurato la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La città, sede di svolgimento dell'arbitrato, sarà quella del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## **Art. 12 – VALIDITÀ**

Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle presenti Condizioni di assicurazione, dal Modulo di Polizza, dal Modulo di Adesione e dal Certificato di assicurazione.

## **Art. 13 – COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato/Aderente, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere fatte per iscritto mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Eventuali comunicazioni all'Assicurato da parte dell'Impresa saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

## **Art. 14 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 15 – ONERI FISCALI**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

**Art. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

**Art. 17 – CESSIONE DEI DIRITTI**

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza.

**Art. 18 – VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano state barrate.

**Art. 19 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO**

Il Modulo di Polizza firmata dal Contraente è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l'Impresa e il Contraente.

Il Modulo di Adesione è il documento che attesta l'inclusione del singolo Assicurato nella copertura assicurativa; successivamente alla effettiva attivazione del finanziamento, l'Impresa rilascerà il Modulo di Adesione/Certificato di assicurazione per la singola copertura assicurativa.

**Art. 20 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

**Art. 21 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in un unico capitolo principale (*Malus Protetto e Mini Collisione*) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

### CAPITOLO 1 – MALUS PROTETTO

#### Art. 22 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione ha ad oggetto la seguente copertura assicurativa:

- 1) **Malus Protetto:** L’Impresa indennizza all’Assicurato la perdita pecuniaria da questi sofferta nel caso in cui lo stesso contragga una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e al rinnovo della stessa (anche presso un diverso assicuratore) si verifichi un aumento di classe Bonus/Malus dovuto ad un sinistro avvenuto e pagato nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che l’avvenimento ed il pagamento avvengano nel periodo di efficacia del presente contratto. La garanzia opera con un massimale di €. 300,00.

### CAPITOLO 2 – MINI COLLISIONE

#### ART. 22 bis – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione ha ad oggetto la seguente copertura assicurativa:

- 1) **Mini Collisione:** L’Impresa, nei limiti convenuti, con un massimale di € 500,00, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato, purché le riparazioni vengano effettuate da soggetto facente parte della Rete Convenzionata del Dealer.

### NORME OPERANTI PER ENTRAMBI I CAPITOLI

#### Art. 23 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

Sono assicurabili i Veicoli di nuova immatricolazione, i Veicoli a Km zero e/o i Veicoli usati inclusi in copertura entro 36 mesi dalla prima data di immatricolazione, dei clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. ai quali venga erogato il finanziamento per l’acquisto del medesimo Veicolo presso il Dealer.

È assicurabile ciascuna persona fisica o giuridica che rivesta la qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto presso un’Assicuratore con formula tariffaria “Bonus/Malus”.

#### Art. 24 – ESCLUSIONI

L’Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:

- **dolo da parte del Contraente/Assicurato;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l’attestato di rischio RCA;**
- **pagamento del premio della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall’Assicurato della presente polizza;**
- **contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell’assicuratore RCA;**
- **violazioni di legge o amministrative.**

L’Assicurazione non comprende i danni subiti al veicolo conseguenti a:

- **incidenti contro veicoli non identificati;**
- **ribaltamento e uscita di strada.**

#### Art. 25 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’INDENNIZZO – LIMITE DI POLIZZA

L’indennizzo dovuto dall’Impresa a seguito dell’attivazione della garanzia “**malus protetto**” è calcolato sulla base della differenza tra il maggior premio versato al momento del rinnovo della copertura RCA e quello pagato per il precedente periodo assicurato rilevabile sulla quietanza di polizza. In nessun caso l’Impresa verserà un importo superiore ad €. 300,00 (trecento) per polizza. L’indennizzo dovuto dall’Impresa a seguito di un sinistro per la garanzia “**mini collisione**” non potrà essere superiore ad €. 500,00 (cinquecento).

#### Art. 26 – SOMME ASSICURATE

Relativamente alla garanzia “Malus protetto”, la somma assicurata è pari all’ammontare dell’importo che l’Assicurato è tenuto a versare all’Assicuratore RCA per l’applicazione del “malus”, con il limite massimo di Euro 300,00 (trecento).

La somma assicurata per la garanzia collisione è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).

## SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

### Art. 27 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso all'Impresa mediante raccomandata A/R scrivendo alla **Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 30 giorni decorrenti, in caso di attivazione della garanzia "Malus Protetto", dalla data di scadenza della polizza RCA, in caso di attivazione della garanzia "Mini Collisione", dal verificarsi dell'evento.**

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

#### **Sinistro copertura Malus Protetto:**

Alla denuncia di Sinistro deve essere allegata, **pena la non indennizzabilità**, la seguente documentazione:

- a) copia dell'attestato di rischio rilasciato dall'Assicuratore RCA (30 giorni prima, per legge, dalla scadenza);
- b) copia della polizza RCA rinnovata;
- c) originale della contabile/quietanza di incasso della polizza di cui al punto b);
- d) originale CAI o richiesta danni alla compagnia di controparte.

#### **Sinistro Mini Collisione:**

Alla denuncia di Sinistro deve essere allegata, **pena la non indennizzabilità**, la seguente documentazione:

- e) modulo di contestazione amichevole (Modulo CAI);
- f) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- g) copia della carta di circolazione;
- h) copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.

Ai fini del pagamento di quanto spettante, si richiede il nome e l'indirizzo della Banca alla quale l'Assicurato/Aderente desidera che sia effettuato l'accredito, il numero IBAN (formato da IT+22 cifre), il codice BIC/SWIFT e il nome del titolare del conto.

#### **Per eventuali reclami scrivere a:**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

#### **in caso di mancato riscontro scrivere a:**

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

### Art. 28 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del sinistro è subordinata alla verifica effettuata dall'Impresa circa l'effettiva concretizzazione delle cause per effetto delle quali si è generato il sinistro. Tale verifica costituisce quindi presupposto indispensabile ai fini della liquidazione delle presenti garanzie. L'Impresa s'impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione comprovante il sinistro.

L'accredito dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.

#### **Gestione dei rapporti assicurativi via web**

Il Contraente e l'Assicurato possono richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).**

#### **Importante!**

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

## APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1341 – Condizioni generali di contratto**

*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.*

#### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.*

*Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.*



#### **Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .*

*Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.*

*Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.*

*L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .*

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

*L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.*

*Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

## **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

#### **Art. 166 – Criteri di redazione**

*Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*

*Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

## INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

### 2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

### 3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

### 4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

### 5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

### 6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

### 7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

### 8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).





**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale:**

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

**Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 maggio 2021